



216/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80155** del Registro di
Segreteria, introdotto con il ricorso per
ottemperanza proposto dalla sig.ra **XX**

(c.f. omissis), rappresentata e
difesa dall'avv. Salvatore Dell'Alpi (c.f.
DLLSVT49B21G211X), dall'avv. Pasquale Maria Crupi
(c.f. CRPPQR60RL31063J) e dall'avv. Riccardo Faranda
(c.f. FRNR54DL3G273Q),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R),

Visto il ricorso e gli atti di causa;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

uditi all'udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Salvatore Dell'Alpi per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso proposto il 6 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 217 c.g.c., assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, la dott.ssa XX

chiedeva l'ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 802/2022, con la quale era stato accertato il suo diritto alla pensione di anzianità, con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei maturati dal 1° gennaio 2019 oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente aveva diffidato l'Inps a eseguire detta sentenza con atti del 16 febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 ma l'Istituto non vi aveva dato esecuzione, provvedendo solo al pagamento delle spese di lite. Produceva certificazione dell'8 giugno 2023 di non proposizione di appello avverso la sentenza stessa, evidenziandone il passaggio in giudicato.

Chiedeva di ordinare all'Inps di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, liquidando il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trattamento pensionistico e i ratei arretrati maturati e non riscossi a decorrere dal 1° gennaio 2019, nominando un *commissario ad acta* in caso di persistente inadempimento. Chiedeva altresì di condannare l'Inps ai sensi dell'art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c. al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro nella misura ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 9 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'Inps.

Affermava che la sentenza era stata eseguita. La pensione era stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2019, come risultava dalla allegata comunicazione di liquidazione della competente sede Inps del 9 maggio 2024. Effettuati i controlli e gli eventuali conguagli, gli arretrati sarebbero stati posti in pagamento nel mese di luglio 2024.

Chiedeva quindi di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. Con memoria del 20 maggio 2024 la ricorrente contestava l'estratto conto retributivo, ritenendolo incoerente con i contributi versati in relazione al servizio prestato e contestava la documentazione

prodotta dall'Inps con la memoria di costituzione.

4. All'esito dell'udienza del 22 maggio 2024, su richiesta della ricorrente, allo scopo di verificare la correttezza dei conteggi, questa Sezione fissava l'udienza al 9 ottobre 2024, poi rinviata al 12 febbraio 2025.

5. Con memoria del 4 febbraio 2025 la ricorrente evidenziava che nelle more del giudizio la pensione era stata riliquidata ma in misura inferiore al dovuto. Produceva i conteggi, elaborati a seguito di consulenza contabile di parte, recanti una maggiore somma spettante.

Dal calcolo effettuato dall'Inps i contributi Enpam del periodo dal 1° settembre 1988 al 30 novembre 1995 risultavano sul fondo AGO anziché sul Fondo gestione dipendenti pubblici. Inoltre, non erano stati oggetto di rivalutazione monetaria gli importi degli arretrati liquidati con il cedolino del mese di luglio 2024. Chiedeva la rideterminazione del trattamento come da conteggi effettuati dal proprio consulente. Chiedeva inoltre la liquidazione delle spese legali, nonché il risarcimento del danno almeno nella misura di quanto corrisposto ai difensori a titolo di spese legali per i precedenti giudizi, in applicazione dell'art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Chiedeva di fissare un termine per consentire all'Inps l'integrale esecuzione della sentenza, nominando un *commissario ad acta* in caso di persistente inadempimento nel termine indicato.

6. All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, questa Sezione, considerato che l'Inps aveva liquidato la pensione alla ricorrente successivamente all'instaurazione del presente giudizio, nonché tenuto conto delle contestazioni formulate dalla ricorrente stesso in merito alla esattezza della liquidazione, con ordinanza n. 33/2025 disponeva il deposito di una relazione dell'Inps per chiarire l'esatta determinazione del trattamento pensionistico spettante, nominando quale *commissario ad acta*, in caso di inadempimento entro il termine fissato, il direttore della Direzione regionale dell'Inps per il Lazio, il quale, con atto depositato il 16 aprile 2025, delegava il dott. Vincenzo de Nictolis, dirigente dell'Area manageriale pensioni della Direzione Coordinamento metropolitano di Roma, all'esercizio delle funzioni di *commissario ad acta*.

7. Il 30 maggio 2025 il *commissario ad acta* depositava la richiesta relazione.

Rappresentava che la competente sede Inps aveva definito la domanda di riscatto ex art. 22, l. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

315/1967, avente ad oggetto i periodi dal 1° gennaio 1988 al 30 novembre 1995 con iscrizione all'Enpam e aveva effettuato il ricalcolo del trattamento pensionistico. Premesso che tale provvedimento di riscatto era sottoposto all'accettazione o rinuncia dell'interessata, precisava che la ricorrente aveva subordinato l'accettazione del riscatto alla verifica da parte dell'Inps della correttezza del conteggio elaborato dal consulente di parte. L'Inps aveva verificato il calcolo e aveva comunicato alla ricorrente che non corrispondeva al ricalcolo operato dall'Istituto. In particolare, "dall'analisi del tabulato prodotto dal consulente raffrontato con il prospetto elaborato dall'Ufficio pensioni della Sede, emergeva una discrasia, atteso che il calcolo del consulente aveva considerato per la quota pubblica della pensione in cumulo una retribuzione pensionabile maggiore di quella prescritta dalla normativa vigente". Il *commissario ad acta* chiariva che il dato della retribuzione pensionabile, composto dalle voci retribuzione fissa e continuativa e tredicesima mensilità, viene comunicato dall'Ente datore di lavoro che procede all'inserimento nel gestionale *Nuova Passweb*. Specificava che l'Inail, datore di lavoro, in data 9 ottobre 2018 aveva

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

inserito nell'applicativo quali dati di ultimo miglio una retribuzione fissa e continuativa pari a euro 30.704,51 e tredicesima pari a euro 2.376,13, per un totale di euro 33.080,64. Il calcolo effettuato dal consulente della ricorrente si basava, invece, su una retribuzione pensionabile alla cessazione pari a euro 45.834,41, erroneamente computando nella base pensionabile anche i compensi accessori.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Con memoria del 5 settembre 2025 la ricorrente affermava che la sentenza n. 802/2022 non aveva avuto esatta esecuzione. In particolare, sollevava le seguenti eccezioni:

a) nel calcolo della prima quota di pensione l'Inail non aveva tenuto conto di alcune voci fisse e continuative (salario di garanzia, componente unica professionale e indennità di funzione), individuando l'importo di euro 33.080,64 anziché di euro 45.834,00. Specificava che nei calcoli effettuati dal proprio consulente non erano state considerate le voci accessorie. Aveva chiesto all'Inps di specificare il criterio di calcolo adottato ai fini della quantificazione della pensione, con particolare riguardo alla disposizione di legge o di contratto applicabile ai fini dell'inserimento o meno nella base di calcolo dei richiamati emolumenti. In

considerazione della mancata contestazione dei propri conteggi da parte dell'Inps, chiedeva di dichiararne l'esattezza in via definitiva o, in subordine, di nominare un CTU per accertare la quantificazione del trattamento pensionistico spettante;

b) con riferimento ai contributi Enpam afferenti al riscatto, la ricorrente aveva accettato il riscatto con comunicazione all'Inps del 20 giugno 2025 e i contributi erano stati spostati dal fondo AGO al fondo dipendenti pubblici. Tuttavia, non era stato effettuato alcun riconteggio della pensione a seguito del riscatto;

c) dal cassetto Inps risultava una pratica di ricalcolo dei contributi in lavorazione dall'8 maggio 2025;

d) dal cassetto Inps risultava un maggiore importo riferito al 2018 quale ultimo anno di lavoro (passato da 53.061,72 a 55.791,77 euro);

e) l'Inps non aveva provveduto alla rivalutazione dell'importo pagato nel luglio 2024, essendo indicati nel cedolino gli arretrati ma non la rivalutazione.

Infine, stante il persistente inadempimento, la ricorrente ribadiva la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Con successiva memoria del 12 settembre 2025 la ricorrente richiamava le eccezioni sollevate. Ribadiva la non corretta esecuzione della sentenza n. 802/2022 e il non completo adempimento rispetto a quanto richiesto con l'ordinanza n. 33/2025. Chiedeva di accertare la correttezza dei conteggi elaborati per determinare il trattamento spettante o di nominare una CTU contabile a tale scopo.

Ribadiva le contestazioni formulate e insisteva nella richiesta di spese legali, anche a titolo di risarcimento.

10. All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, questa Sezione con ordinanza n. 154/2025 assegnava alla competente sede Inps o, in caso di ulteriore inadempimento, al nominato *commissario ad acta*, un termine per il deposito di un'integrazione della relazione già depositata con riferimento a ciascuno dei profili non chiariti, come sopra riepilogati.

11. Con memoria del 15 maggio 2026 la ricorrente evidenziava che non era stata data esecuzione alla precedente ordinanza n. 154/2025.

L'Inps aveva definito le questioni relative ai contributi Enpam afferenti al riscatto (punto b della precedente ordinanza come sopra riportato); al cassetto Inps, ricalcolo dei contributi (punto c) e

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

al cassetto Inps, maggiore importo riferito al 2018 (punto d). Risultavano da definire le questioni relative al calcolo della quota A della pensione (punto a) e alla rivalutazione sugli arretrati pagati con il cedolino di luglio 2024 (punto e).

Stante la mancanza di una puntuale contestazione da parte dell'Inps sulle rimanenti questioni, richiamati gli artt. 156 c.g.c. e 416 c.p.c. insisteva nella richiesta di ritenere confermata la correttezza dei conteggi risultanti dalla consulenza di parte, già depositata in atti.

12. All'udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, argomentando ulteriormente sulle relative richieste. L'avv. Dell'Alpi ha chiesto l'accoglimento delle richieste formulate, ribadendo che non erano state formulate contestazioni specifiche dall'Inps.

L'avv. Incletolli ha chiarito che i maggiori dati economici considerati dal consulente della ricorrente per costruire il c.d. ultimo miglio riguardano voci accessorie che non possono essere computate, precisando che l'individuazione delle voci retributive da inserire riguarda il datore di lavoro. Ha evidenziato che la pensione è stata riliquidata nel 2024 e nel 2025, con inclusione dei periodi di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riscatto presenti nell'estratto e degli altri imponibili retributivi. Ha infine precisato che gli arretrati corrisposti alla ricorrente nel 2024 erano comprensivi anche degli interessi legali.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c. alla sentenza di questa Sezione n. 802/2022, con la quale è stato accertato il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità, con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei maturati dal 1° gennaio 2019, oltre accessori.

2. Preliminarmente, occorre dare atto che il ricorso è stato preceduto dalla diffida ad adempiere trasmessa dall'interessata all'Inps con PEC del 16 febbraio 2022 e del 28 febbraio 2023, con l'espresso invito ad ottemperare alle statuizioni della citata sentenza.

Occorre altresì dare atto che con il ricorso è stata depositata copia autentica della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'attestazione di non proposta impugnazione.

3. Nel merito, occorre rammentare che il ricorso di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottemperanza è il mezzo che il soggetto risultato vittorioso nel giudizio di cognizione può utilizzare per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla pronuncia giudiziale. Dunque, l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto in sede di cognizione. Il presupposto dell'azione è l'inadempimento, anche parziale, all'obbligo di conformarsi alla sentenza stessa.

Deve al riguardo precisarsi che "il giudizio di ottemperanza presenta profili di carattere cognitorio limitati alle questioni relative alla corretta interpretazione del giudicato o alla sua concreta attuazione (v. art. 218, comma 6, c.g.c.), non essendo consentito, attraverso tale giudizio, introdurre o reintrodurre motivi di doglianza volti a modificare e/o integrare il *proprium* delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza da eseguire" (ex multis, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 46/2026). Infatti, l'azione è limitata al diritto accertato in via principale dalla sentenza di condanna, senza che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il giudice possa in tale sede riconoscere un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad esso conseguente o collegato, non potendo nel giudizio di ottemperanza essere proposte domande non contenute nella decisione della sentenza di cognizione da eseguire (cfr., *ex multis*, Sez. II di appello, sent. n. 302/2015; Sez. giur. Toscana, sent. n. 54/2024; Sez. giur. Liguria, sent. n. 65/2025).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla luce di tali coordinate interpretative, occorre esaminare la fattispecie all'esame.

La sentenza di questa Sezione n. 802/2022, della quale si chiede l'ottemperanza, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità in cumulo, con il pagamento dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal 1° gennaio 2019, specificamente riconoscendo il diritto all'accredito di contributi relativi al periodo di servizio presso l'Enpam (dal 1° settembre 1988 al 30 settembre 1996) e di contributi figurativi per maternità (dal 18 febbraio 1981 al 1° maggio 1981), utili per il raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria in base alla disciplina vigente.

Non avendo l'Inps provveduto alla dovuta liquidazione, l'interessata ha proposto il giudizio

di ottemperanza in esame. Solo successivamente alla proposizione del ricorso, con provvedimento del 9 maggio 2024, l'Inps ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 2019. Tale liquidazione non è stata tuttavia considerata dalla ricorrente del tutto soddisfattiva, avendo rilevato, oltre alla sussistenza di pratiche di ricalcolo in corso, che alcune voci asseritamente fisse e continuative (in particolare, salario di garanzia, componente unica professionale e indennità di funzione) erano state escluse dal calcolo della prima quota di pensione, con conseguente individuazione di un minore importo della pensione stessa. La ricorrente ha altresì contestato il mancato riconteggio della pensione a seguito dell'accettazione del riscatto dei già citati contributi Enpam per il periodo dal 1° settembre 1988 al 30 novembre 1995. Infine, rispetto agli arretrati pagati nel luglio 2024, ha eccepito il mancato pagamento dei relativi accessori.

Risulta tuttavia che, sempre nelle more del presente giudizio, con provvedimento del 2025, l'Inps ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto del riscatto dei già citati contributi Enpam e degli ulteriori

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

aggiornamenti al 2018. La stessa ricorrente, con la memoria depositata il 15 maggio 2026, ha dato atto della definizione di tali questioni. Tali profili, dunque, possono ritenersi oggetto di corretto adempimento da parte dell'Inps.

Con riferimento agli interessi legali sugli arretrati corrisposti nel mese di luglio 2024, deve rilevarsi che dall'esame dei cedolini in atti, recanti la liquidazione degli arretrati e dei relativi accessori, risulta che sulla rata di giugno 2024 l'Inps ha riconosciuto le somme lorde di euro 186.171,92 a titolo di conguaglio per arretrati, oltre interessi legali per euro 11.555,07 e rivalutazione monetaria per euro 8.470,68. Sulla successiva rata di luglio 2024 ha altresì riconosciuto l'ulteriore somma lorda di euro 23.005,44 a titolo di conguaglio per arretrati. In tali cedolini sono pertanto dettagliatamente indicati gli importi riconosciuti alla ricorrente sia a titolo di arretrati che di accessori. Al riguardo l'Istituto previdenziale ha chiarito in udienza che gli accessori sono stati corrisposti anche per la parte di arretrati erogata a luglio 2024. In assenza di specifica contestazione sugli importi dovuti, può dunque ritenersi che gli accessori per gli arretrati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

corrisposti con il cedolino di luglio 2024 siano compresi nella somma complessivamente indicata a tale titolo nel cedolino di giugno 2024. Dunque, anche rispetto a tale profilo può ritenersi che sia intervenuto da parte dell'Inps il corretto adempimento di quanto deciso nella sentenza oggetto di ottemperanza.

In merito alle voci da considerare nel c.d. ultimo miglio, l'Inps ha invece affermato che tale valutazione rientra non nella sua competenza ma in quella dell'amministrazione datrice di lavoro (nella fattispecie, l'Inail), confermando di aver liquidato la pensione spettante sulla base delle certificazioni effettuate dal datore di lavoro stesso. Dunque, stante quanto sopra richiamato con riferimento alla natura e all'oggetto del giudizio di ottemperanza, deve ritenersi che si tratti di questione che esula dal presente giudizio, in quanto è questione diversa da quella esaminata dal giudice della cognizione, relativa al riconoscimento dei periodi contributivi necessari al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico richiesto, sebbene ad essa connessa in quanto concernente la misura del trattamento spettante con riguardo alla rilevanza o meno per il relativo conteggio di alcune voci retributive (cfr.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sez. giur. Lazio, sent. n. 431/2025). Peraltro, la valutazione di tale questione richiederebbe l'intervento in giudizio anche dell'Inail, quale amministrazione datrice di lavoro e come tale competente a definire le voci da considerare nella quota A, sebbene tale diversa amministrazione non sia stata parte del giudizio di cognizione né sia parte del presente giudizio di ottemperanza. Nella fattispecie, invece il giudice dell'ottemperanza può accertare la corretta esecuzione del giudicato nei confronti dell'Inps, unico convenuto e legittimato passivo rispetto alla sentenza in questione e nei cui confronti si è formato il giudicato (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 257/2025). La mancata definizione di tale questione, conclusivamente, non impedisce di considerare adempiuta la più volte citata sentenza n. 802/2022, trattandosi di questione ulteriore e diversa rispetto al *decisum* di tale pronuncia, ferma restando la facoltà per la ricorrente di intraprendere le diverse azioni ritenute opportune per l'eventuale accertamento dell'asserita erronea quantificazione.

Ne consegue che, risultando l'ottemperanza alla sentenza n. 802/2022, seppure in un momento successivo all'introduzione del presente giudizio di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottemperanza, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.

4. Deve essere respinta la richiesta di applicazione della penalità di mora di cui all'art. 218, comma 4, lettera d), c.g.c., non ricorrendo i presupposti per la relativa applicazione.

Infatti, tale penalità è uno strumento per indurre l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza e non è comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato (cfr. Sez. giur. Puglia, sent. n. 142/2023 e giurisprudenza ivi citata).

5. Considerato che l'ottemperanza da parte dell'Inps è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, l'Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano a carico dell'Istituto in via forfettaria nella somma di euro 4.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Non può accogliersi la richiesta di condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite anche con riferimento alle precedenti fasi del giudizio,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

considerato che sulle spese relative al giudizio dal quale è scaturita la sentenza n. 802/2022 di questa Sezione si è già pronunciata la sentenza medesima, avendo disposto il pagamento a tale titolo a favore della ricorrente della somma di euro 3.223,50 oltre accessori.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.05.2026 12:49:30
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03